

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco)

Via De Campi n. 1 - 38011 Cavareno (TN)

pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it

c.f. 92021420226



COMUNE DI CAVARENO

Prot. 667

Cavareno, 15/03/2018

ORDINANZA N. 07/2018

OGGETTO: Divieto temporaneo di transito veicolare nelle seguenti strade di Cavareno per la processione in programma il 25 MARZO 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

Premesso che in data 25 marzo 2018 dalle ore 11.00 alle ore 11.30, avrà luogo la manifestazione a carattere religioso "Processione delle Palme", organizzata dalla Parrocchia di Cavareno, manifestazione in forma di processione con partenza dalla chiesa di S. Fabiano e Sebastiano ed arrivo alla Chiesa di S. Maria Maddalena con il passaggio in via Moscabio, vicolo San Fabiano, via Roma e Piazza Prati;

Vista la richiesta pervenuta il 07.03.2018 ed assunta al prot nr. 588, nella quale Don Carlo Crepaz, a nome della Parrocchia di S. Maria Maddalena di Cavareno quale Ente organizzatore della processione che si svolgerà sul territorio di Cavareno il 25.03.2018 dalle ore 11.00 alle ore 11.30, intesa ad ottenere la chiusura al traffico veicolare dalla Chiesa di S. Fabiano e Sebastiano, Via Moscabio, vicolo S. Fabiano, Via Roma, Piazza Prati, chiesa di S. Maria Maddalena;

Dato atto che per consentire un corretto svolgimento della manifestazione in parola e assicurare al contempo l'incolumità pubblica e la sicurezza stradale risulta necessario sospendere la circolazione veicolare nelle vie sopra elencate per il tempo necessario al passaggio della manifestazione;

Ritenuto di accogliere favorevolmente la richiesta della Parrocchia di S. Maria Maddalena di Cavareno, al fine di garantire lo svolgimento della manifestazione in totale sicurezza salvaguardando la pubblica incolumità ed il regolare svolgimento della stessa;

Visto il nulla osta del Servizio Gestione Strade dd. 15.03.2018, prot. n. S106/18/157845/19.5.4/3;

Vista l'autorizzazione della Questura di Trento, Ufficio di Gabinetto, di data 07.03.2018, prot. n. 489/A.4/2018/Gab.;

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 7 e 9;

Visto il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.);

Visto il R.D. 18 giugno 1931 nr. 773 "Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza" ed il relativo Regolamento d'esecuzione, approvato con R.D. del 6 maggio 1940, nr. 635;

Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma della L. 241/90 e ss. mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, n. 01/2017, di data 12.04.2017, prot. n. 969, di nomina del Responsabile del Servizio;

Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. e ss.mm.ii. contenente il "Testo Unico Delle Leggi Regionali Sull'ordinamento Dei Comuni Della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", in particolare l'art. 31;

Visto lo Statuto Comunale in vigore;

ORDINA

Il divieto di transito temporaneo a tutti i veicoli in via Moscabio, via Roma, Piazzetta Degasperì e piazza Prati, il giorno 25.03.2018 dalle ore 11.00 alle ore 11.30 per il tempo necessario al passaggio della manifestazione.

DEMANDA

Alla Parrocchia di Cavareno, quale organizzatore della manifestazione, l'obbligo di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica stradale temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento almeno 48 ore prima, come previsto dalla normativa vigente, in particolare all'inizio e alla fine di ogni strada interessata e lungo la stessa, dando comunicazione alla Polizia Locale dell'avvenuta collocazione con orario preciso.

Alle Forze dell'Ordine di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento che sono altresì autorizzati ad adottare di propria iniziativa, quando siano necessari e opportuni, eventuali provvedimenti in deroga.

Incarica il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari nel presidio e nella regolamentazione della circolazione stradale lungo il percorso della manifestazione compresa la chiusura ed apertura delle strade interessate

AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.).

Rimane a cura della Parrocchia di Cavareno il ripristino dei luoghi oggetto delle manifestazioni in particolare la riapertura a fine manifestazione delle strade pubbliche e la riparazione di eventuali danni provocati.

Il Comune di Sarnonico declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potessero derivare a seguito delle manifestazioni in oggetto.

RENDE NOTO

il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio e l'apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea.

Si comunica a:

- Polizia Locale Alta Val di Non avente competenza sul territorio interessato.
- Parrocchia S. Maria Maddalena di Cavareno;
- Stazione dei Carabinieri di Cavareno;
- Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Cavareno;
- APSS;

AVVERTE ALTRESI'

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23 avverso la presente ordinanza è ammesso presentare:

- ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285, entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. del 02.07.2010, nr. 104, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento;
- ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

Claudio Maccacaro